



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

ORDINANZA SINDACALE N° 12 DEL 17/03/2020

**Oggetto: MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE E
PROPAGAZIONE DEL VIRUS COVID - 19.**

IL SINDACO

RICHIAMATO il DPCM dell'8 marzo 2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio da Coronavirus (COVID-19) ed, in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a), il quale dispone di "evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;"

RICHIAMATO, altresì, il DPCM del 9 marzo 2020 che nell'introdurre ulteriori misure di contrasto al diffondersi del nuovo virus COVID 19, prevede all'articolo 1 l'estensione **a tutto il territorio nazionale** delle misure di cui all'articolo 1 del DPCM dell'8 marzo 2020 sopra richiamate;

CONSIDERATO il DPCM del 11 marzo 2020 recante ulteriori e più stringenti disposizioni finalizzate al contenimento della diffusione del nuovo virus;

RILEVATA l'efficacia delle suddette disposizioni anche alla luce del DPCM dell'11 marzo 2020;

PRESO ATTO che secondo fonti governative il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata e attraverso la via primaria delle goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutando
- contatti diretti personali
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi

EVIDENZIATO che in data 16/03/2020 la comunità scientifica italiana, partendo dall'assunto che è urgente adottare misure stringenti per frenare la pandemia in tutti i paesi colpiti, ha fatto un appello ai ricercatori di tutto il mondo affinché invitino i governi degli altri paesi ad adottare misure più rigorose per contrastare la diffusione del Covid-19;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

EVIDENZIATO, altresì, che in ragione della natura e della rilevanza del rischio per la salute umana occorre adottare misure vieppiù rigorose e drastiche, per quanto temporanee, indispensabili per tutelare al meglio la salute pubblica e contenere la diffusione del nuovo Covid-19", anche alla luce del fatto che nel territorio della ex provincia di Carbonia –Iglesias, oggi appartenente alla provincia del Sud Sardegna, il numero di **posti-letto presenti e attivabili** nei reparti a ciò dedicati e il personale medico e infermieristico specializzato non possono reggere un eventuale picco di contemporaneità nella domanda di assistenza per patologie respiratorie acute e, per altro verso, la particolare condizione di insularità e distanza dal resto della Penisola e il blocco dei trasporti marittimi e aerei rendono difficoltoso il ricorso alla solidarietà tra regioni confinanti come per converso avviene sulla terraferma.

SOTTOLINEATO che secondo il principio di precauzione citato nell'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (UE), applicabile alla salute umana, il cui scopo è quello di garantire un alto livello di protezione grazie a prese di posizione preventive in caso di rischio potenziale, le autorità incaricate della gestione del rischio possono decidere di agire in funzione del livello di rischio e, allorché come nella fattispecie il rischio è alto, si possono adottare categorie di misure con altissima matrice precauzionale.

TENUTO CONTO che secondo il Consiglio di Stato (sentenza del 18 maggio 2015 n. 2495, Sezione V) in applicazione del principio di precauzione ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un fattore o da una attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali;

Viste le ordinanze n. 5 del 9 marzo 2020, nn. 6, 7 e 8 del 13 marzo 2020, e n. 9 del 14 marzo 2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna;

Rilevate le condizioni di contingibilità e urgenza relative all'improcrastinabile necessità di provvedere alla tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 32 della legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs n. 267/2000 che definiscono le attribuzioni del Sindaco in relazione alla emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

1. Con decorrenza immediata e fino al 25/03/2020, su tutto il territorio comunale di Sant'Antioco è fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni. Sono consentiti esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

Ordinanza Sindacale



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

2. Sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle persone (acquisto generi alimentari, medicinali etc), per il tempo strettamente indispensabile e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora;
3. E' consentita la presenza di un accompagnatore esclusivamente nei seguenti casi:
 - Spostamento per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente ne imponga la necessità;
 - Nel caso di spostamento per motivi di lavoro, purché si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi;
4. E' espressamente vietato praticare attività sportive e motorie all'aperto, fatti salvi i casi di **non rinviabile**, seria, rigorosa, comprovata e certificata necessità terapeutica e sempre con il rispetto di una distanza interpersonale di almeno 1,5 metri;
5. E' consentito spostarsi dalla propria residenza, dimora o domicilio per consentire agli animali domestici l'espletamento dei loro bisogni fisiologici ma sempre ad una distanza massima di mt. 200 dal portone di ingresso della propria abitazione o della struttura condominiale nella quale è inserita e, in ogni caso, con il rispetto di una distanza interpersonale di almeno 1,5 metri;
6. L'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato, ed, in particolare, violazione dell'art. 650 c.p.;
7. Di demandare alla Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine il controllo del rispetto della presente ordinanza;
8. La trasmissione con Pec della presente ordinanza a: Prefettura di Cagliari, Polizia Municipale, Carabinieri (Compagnia di Carbonia e Stazione di Sant'Antioco), Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco;
9. La pubblicazione del presente provvedimento presso l'Albo Pretorio, il sito istituzionale e la pagina social del Comune di Sant'Antioco.

Il Sindaco
Avv. Ignazio Locci

[Contro la presente ordinanza sono ammissibili:](#)

- [ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero](#)
- [ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero](#)



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

- [ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.](#)

Redattore: [LEFONS GIANFRANCO VITO](#)

[Dalla Residenza Municipale, li 17/03/2020](#)

[Sottoscritta dal Sindaco/Vice Sindaco](#) 

[LOCCI IGNAZIO](#)

[con firma digitale](#)